In relazione all'Ordinanza con la quale il Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott. Scotti, in data 8 Novembre 2011, ha accolto il ricorso presentato dai difensori della cittadina francese ******, avverso il provvedimento di allontanamento dal Territorio dello Stato adottato dal Prefetto della Provincia di Torino in data 3.8.2011 (per motivi di pericolosità sociale) e ha, di conseguenza annullato tale provvedimento, occorre precisare quanto segue:

- in primo luogo, il Tribunale ha affermato che il provvedimento del Prefetto appare non correttamente motivato, non essendo chiaro quale delle fattispecie previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30/07 l'Amministrazione abbia inteso applicare (i motivi imperativi di pubblica sicurezza, con gli altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza)
 - § 5. Il provvedimento prefettizio innanzitutto è caratterizzato da una certa confusione Amministrativa abbia inteso applicare.
- in secondo luogo, sempre il Tribunale indica che nel provvedimento vengono addebitati alla sig.ra *****, in concorso, non meglio qualificato e determinato, con altri soggetti, del pari imprecisati, una serie di comportamenti sicuramente riconducibili, almeno astrattamente, alla manifestazione della libertà di pensiero e di espressione, costituzionalmente tutelata dall'art. 21 della Costituzione (partecipazione a una manifestazione di protesta, pronuncia di slogan, non meglio determinati, contro le Forze dell'ordine, innalzamento della bandiera No Tav, sbattimento di sassi contro il guard rail...);

comportamenti che sono sicuramente riconducibili, almeno astrattamente, alla manifestazione della libertà di pensiero e di espressione, costituzionalmente tutelata dall'art.21 Cost.(partecipazione a una manifestazione di protesta, pronuncia di slogan, non meglio determinati², contro le Forze dell'ordine, innalzamento della bandiera NO TAV, sbattimento di sassi contro il quard rail.....).

potenzialmente reato (che essenzialmente consistono nelle minacce al gestore della struttura alberghiera, in relazione ai quali la medesima risulta solamente indagata e non processata o condannata) non è neppur dato sapere il contenuto delle minacce e il ruolo attivo che sarebbe stato rivestito dalla ricorrente, almeno secondo l'accusa;

Per i comportamenti costituenti, almeno potenzialmente, reato (che essenzialmente consistono nelle minacce al gestore della struttura alberghiera) non è neppur dato sapere il contenuto delle minacce e ancor meno il ruolo attivo che sarebbe stato rivestito dalla ricorrente, almeno secondo l'accusa (concorso materiale o anche solo morale).

in quarto luogo, sempre a parere del Tribunale, la gravità del fatto sembra del tutto modesta, anche se le minacce fossero state effettivamente rivolte dalla ricorrente:

La gravità del fatto, anche nella sua astratta prospettazione, sembra poi del tutto modesta, quand'anche le minacce fossero state effettivamente rivolte dalla ricorrente.

 in quinto luogo, il collegamento con i disordini del 3 luglio, verificatisi quando la Sig.ra **** non era neppure in Italia, è pretestuoso e arbitrario, in totale difetto di prova

pacificamente, ha fatto ingresso solo tre giorni prima dell'episodio del 3.8.2011) è chiaramente pretestuoso e arbitrario, in totale difetto di prova ed è stato introdotto in via puramente argomentativa per corroborare accuse inconsistenti o di gravità molto modesta.

- da ultimo, conclude il Tribunale, l'autorità amministrativa ha finito per sanzionare non condotte concrete ma una semplice adesione ideale a un movimento di pensiero, che di per sé non può essere considerato illegittimo e sovversivo.